

DELIBERAZIONE 12 SETTEMBRE 2023

396/2023/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ND-TWO S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 288620421

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1263^a riunione del 12 settembre 2023

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter) (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- le deliberazioni dell'Autorità 14 maggio 2015, 298/2015/E/eel, 12 febbraio 2019, 42/2019/E/eel, 27 ottobre 2020, 403/2020/E/eel, 2 agosto 2022, 378/2022/E/eel e 7 febbraio 2023, 40/2023/E/eel (nel seguito rispettivamente: deliberazioni 298/2015/E/eel, 42/2019/E/eel, 403/2020/E/eel, 378/2022/E/eel e 40/2023/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 2 novembre 2022 (prot. Autorità 55229 del 3 novembre 2022), ND-TWO S.r.l. (di seguito anche: reclamante o ND-TWO) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) la legittimità dell'annullamento della pratica di connessione con codice di rintracciabilità avente ID 288620421 per violazione dell'articolo 9 del TICA;
2. con nota del 9 gennaio 2023 (prot. 1122), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 21 gennaio 2023 (prot. Autorità 4320 del 23 gennaio 2023), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva, priva degli allegati in essa richiamati;
4. con nota del 23 gennaio 2023 (prot. Autorità 4679 del 23 gennaio 2023), il gestore ha nuovamente trasmesso la propria memoria difensiva, corredata degli allegati in essa richiamati;
5. con nota del 30 gennaio 2023, il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
6. in data 11 agosto 2023, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - l'articolo 9, comma 9.1, secondo cui, tra l'altro, ai fini dell'autorizzazione dell'impianto di rete per la connessione:
 - le disposizioni riportate ai commi da 9.2 a 9.3 si applicano nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 387/03;
 - le disposizioni riportate ai commi da 9.4 a 9.9 e al comma 9.12 si applicano nei casi di procedimenti autorizzativi diversi da quelli di cui al precedente punto;
 - l'articolo 9, comma 9.3, secondo cui, tra l'altro, entro 90 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora la medesima dichiarazione non sia inviata al gestore di rete entro le tempistiche precedentemente indicate, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 giorni lavorativi, invia

al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche previste dal medesimo comma 9.3 del TICA. In caso contrario il preventivo decade;

- l'articolo 9, comma 9.5, secondo cui, tra l'altro, entro 90 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora la medesima dichiarazione non sia inviata al gestore di rete entro le tempistiche precedentemente indicate, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche previste dal medesimo comma 9.5 del TICA. In caso contrario il preventivo decade;
- l'articolo 9, comma 9.6, secondo cui, tra l'altro, entro 60 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, il gestore di rete è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo al medesimo gestore per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria;
- l'articolo 9, comma 9.8, secondo cui il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete può consentire al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi sulla rete esistente. In tali casi, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi sulla rete esistente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria con le stesse modalità e tempistiche previste dal comma 9.5 del TICA, al netto delle tempistiche previste dal comma 9.9 del TICA;
- l'articolo 9, comma 9.9, secondo cui - nei casi previsti dal comma 9.8 del TICA - il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle richieste di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, ivi inclusa la predisposizione

della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti;

- l'articolo 40, comma 40.11, secondo cui, tra l'altro, i gestori di rete formalizzano tempestivamente al richiedente la decadenza della pratica di connessione esplicitandone le motivazioni e dandone comunicazione con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento.

QUADRO FATTUALE:

8. In data 7 gennaio 2022, New Developments S.r.l.s. (allora titolare della pratica di connessione ID 288620421, nel seguito: richiedente) ha accettato il preventivo per la connessione alla rete di un impianto fotovoltaico di potenza in immissione pari a 3.000 kW, da realizzarsi in località C. Serre, nel Comune di Vicari (PA), dichiarando (tra l'altro) che *"...l'impianto di produzione è sottoposto al procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 o al procedimento abilitativo semplificato di cui all'art. 6 D.Lgs. N. 28/2011 (PAS) A tal fine dichiara che curerà tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete...e si impegna a sottoporre preliminarmente a e-distribuzione S.p.A. stessa, per il benessere tecnico, il progetto delle opere necessarie alla connessione..."*;
9. in data 26 gennaio 2022, il richiedente ha trasmesso al gestore un primo schema di progetto definitivo delle opere di rete necessarie alla connessione ai fini della validazione;
10. in data 13 aprile 2022, il gestore ha inviato al richiedente una prima richiesta di integrazione della documentazione ricevuta, ai fini della validazione del progetto di rete;
11. in data 22 aprile 2022, il richiedente ha trasmesso a e-distribuzione ulteriore documentazione ai fini della validazione del progetto di rete;
12. in data 27 aprile 2022, il gestore ha inviato al richiedente una seconda richiesta di integrazione della documentazione ricevuta, ai fini della validazione del progetto di rete;
13. in data 4 maggio 2022, è stata perfezionata, da parte del gestore, la voltura della pratica di connessione in parola dal richiedente all'attuale reclamante;
14. in data 19 maggio 2022, ND-TWO ha inviato al gestore ulteriore documentazione ai fini della validazione del progetto di rete;
15. in data 23 maggio 2022, e-distribuzione ha inviato al reclamante una terza richiesta di integrazione della documentazione ricevuta, ai fini della validazione del progetto di rete;
16. in data 14 giugno 2022, ND-TWO ha presentato all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente della Regione Sicilia una *"Istanza di attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il "Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico e delle opere connesse denominato "Castedduzzi" sito nel comune di Vicari (PA)"*;

17. con nota prot. 50295 del 6 luglio 2022, il menzionato Dipartimento ha comunicato al reclamante e, per conoscenza, a e-distribuzione l'avvio del procedimento;
18. in data 2 settembre 2022, ND-TWO ha trasmesso al gestore ulteriore documentazione ai fini della validazione del progetto di rete;
19. con nota prot. 06-09-2022-P2699289, il gestore ha sollecitato il reclamante all'invio della *"...dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la richiesta di avvio dell'iter autorizzativo unico completa del progetto definitivo validato, così come previsto dall'art. 9.3 del TICA..."*;
20. in data 22 settembre 2022, il reclamante ha inviato al gestore la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dichiarando che *"...in riferimento alla pratica i.d. 288620421...avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da realizzarsi in loc. C. Serre snc, nel comune di Vicari (PA)... il relativo iter autorizzativo è stato avviato in data 28.04.2022 prot. 29558 ed attualmente in corso di istruttoria da parte dell'Ente Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Ambiente..."* (nel reclamo all'Autorità ND-TWO ha precisato che gli indicati estremi di protocollo 29558 del 28 aprile 2022 della citata comunicazione di avvio iter, di cui al precedente punto 17, sono errati, essendo corretti 50295 del 6 luglio 2022);
21. in data 27 settembre 2022, il reclamante ha inviato al gestore un'ultima versione del progetto di rete, precisando che *"...ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, l'iniziativa in progetto rientra nel campo di applicazione della procedura autorizzativa semplificata (PAS) nel rispetto del combinato disposto del citato art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e del D.Lgs. 199/2021..."*;
22. con nota prot. ED-28-09-2022-P2820962, e-distribuzione ha comunicato al reclamante di non poter prendere in carico la comunicazione del progetto definitivo inviata in data 27 settembre 2022, in quanto *"...Il Progetto definitivo è stato inviato oltre i termini previsti dall'art.9.3 del TICA. Inoltre, si precisa che, come riportato nel suddetto articolo, l'iter autorizzativo non può essere avviato senza un progetto definitivo validato dal distributore..."*;
23. in data 29 settembre 2022, il reclamante ha fatto presente a e-distribuzione l'erroneità del richiamo operato all'articolo 9, comma 3 del TICA, in quanto non applicabile alla richiesta di connessione in oggetto, disciplinata, invece, dall'articolo 9, comma 5 del TICA;
24. con nota prot. E-DIS-04/10/2022-0999100, e- distribuzione ha risposto che *"...per ciò che concerne l'impianto di rete per la connessione, è necessario acquisire lo specifico provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio per la connessione derivante da R.D. 1775/33 e L.R.11/2022, come riportato nella Circolare del 23 ottobre 2014, par.2 punto E) allegata. Per quanto sopra si ribadisce l'applicabilità dell'art.9.3 del TICA..."*;
25. in data 10 ottobre 2022, ND-TWO ha presentato reclamo al gestore, nel quale - oltre a evidenziare l'inutilità del richiamo alla Circolare del 23 ottobre 2014 - ha ribadito non essere necessaria nel caso di specie la validazione del progetto di rete prima dell'avvio dell'iter autorizzativo, essendo stata avviata una PAS e non il

- procedimento autorizzativo unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/03;
26. con nota prot. ED-20-10-2022-P2953270, e-distribuzione ha comunicato al reclamante l'annullamento della pratica di connessione ID 288620421, in quanto decaduta per violazione dell'articolo 9 del TICA "*...non essendo stata inviata la dichiarazione relativa all'avvio dell'iter autorizzativo, completa del progetto definitivo validato dal Distributore, entro la tempistica di cui al nostro sollecito del 6/09/2022...*";
27. in data 2 novembre 2022 il reclamante ha, pertanto, adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

28. ND-TWO contesta al gestore di aver illegittimamente annullato la pratica di connessione in questione - per mancata validazione del progetto di rete prima dell'avvio dell'iter autorizzativo - avendo erroneamente applicato l'articolo 9, comma 3 del TICA invece del successivo comma 5, che non prevede tale preliminare adempimento;
29. ed invero, per il reclamante in base all'articolo 9, comma 1 del TICA "*...è evidente che le disposizioni riportate ai punti 9.2 e 9.3 (del medesimo) e citate nella missiva del 28/09/2022, si applicano esclusivamente nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 e non per procedimenti autorizzativi diversi...*";
30. e nel caso in esame "*...il procedimento di che trattasi rientra nel campo di applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, visto che l'iniziativa è rappresentata da un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare combinato all'agricoltura ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., con potenza inferiore a 10 MW e ubicato in aree idonee ai sensi del citato D.Lgs. 199/2021...*";
31. il reclamante ricorda come l'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 28/11 prevede che "*...per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti...*";
32. più in particolare, ND-TWO evidenzia che l'attuale articolo 4, comma 2-bis del citato decreto legislativo 28/11 prevede che "*...Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse... sono disciplinati come segue:*
...b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa Semplificata...";
33. il reclamante evidenzia, altresì, che l'attuale comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 28/11, prevede che "*...Le medesime disposizioni di cui al*

- comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW...";*
34. essendo, quindi, il procedimento autorizzativo intrapreso diverso dal procedimento unico regionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/03, per lo stesso "*...trovano applicazione i commi da 9.4 a 9.9 e il comma 9.12...*" dell'articolo 9 del TICA;
35. ciò precisato, il reclamante sottolinea che l'articolo 9, comma 5 del TICA prevede (per le connessioni in media tensione come quella in esame) che - entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla data di accettazione del preventivo per la connessione - il richiedente è tenuto a presentare richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione "*...comprensiva di tutta la documentazione necessaria...*";
36. ND-TWO assume quindi, che "*...Il comma 5 dell'art. 9 TICA non prevede che la documentazione da presentare per l'avvio dell'iter autorizzativo comprenda anche il progetto dell'impianto di rete per la connessione validato dal gestore (diversamente da quanto riportato ai sensi del 9.3 TICA per impianti sottoposti ad iter autorizzativo unico) ma semplicemente "tutta la documentazione necessaria", la quale è sicuramente completa vista il documento di procedibilità dell'istanza rilasciata dall'ufficio Ambiente della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Ambiente con conseguente regolare avvio del procedimento...*";
37. pertanto, per il reclamante "*...non essendo ancora trascorsi i 90 giorni lavorativi richiamati dal TICA, risulta errato quanto contenuto nella nota del 28/09/2022 prot. ED-28-09-2022-P2820962. "Il Progetto definitivo è stato inviato oltre i termini previsti dall'art. 9.3 del TICA. Inoltre, si precisa che, come riportato nel suddetto articolo, l'iter autorizzativo non può essere avviato senza un progetto definitivo validato dal distributore." poiché l'iniziativa rientra nel campo di applicazione dell'art. 9.5 (e non 9.3) del TICA il quale prevede esclusivamente una mera comunicazione al gestore, senza la necessità di allegare documentazione attestante la validazione da parte del distributore, nei 90 giorni lavorativi successivi alla data di accettazione del preventivo...*";
38. ND-TWO ritiene, altresì, inconferenti il richiamo alle precedenti decisioni assunte con deliberazioni dell'Autorità 298/2015/E/eel e 42/2019/E/eel invocate dal gestore;
39. ed invero, rispetto alla deliberazione 298/2015/E/eel il reclamante ricorda che "*...la soluzione tecnica per la connessione è stata rilasciata da e-distribuzione e non è pertanto differente rispetto alla volontà del titolare della rete. Tale soluzione, indicata nel preventivo di connessione, è stata depositata unitamente agli altri elaborati progettuali, presso la Regione Siciliana per la verifica di assoggettabilità alla VIA. Infatti, anche la soluzione alla connessione rientra nel campo di applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA e pertanto l'iter autorizzativo è da ritenersi avviato anche senza ottenere preventivamente la vidimazione del progetto. In ultimo, si rappresenta che nel caso*

- di specie le opere di rete riportate nel preventivo di connessione non risultano differenti rispetto a quanto allegato all'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA presentata presso la Regione Siciliana nei termini imposti dal TICA. L'avvio della procedura di valutazione è stata comunicata anche ad e-distribuzione dalla medesima Regione Siciliana...la reclamata nulla ha eccepito in merito né nei confronti dell'Ente Regionale né nei confronti della reclamante, accettando di fatto l'avvio del procedimento...";*
40. per il reclamante, poi, la deliberazione 42/2019/E/eel “...conferma che la procedura di che trattasi è ricadente nell'ambito di applicazione del solo punto 9.5 TICA. Si ribadisce che l'applicabilità dell'uno o dell'altro punto dello stesso regolamento è fondamentale ai fini della procedura. Infatti, per come più volte dedotto, l'applicazione del citato punto 9.5 prevede la possibilità di avviare l'iter autorizzativo anche in assenza del progetto vidimato da e-distribuzione a differenza del punto 9.3 (che riguarda procedimenti da sottoporre ad Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03) che prevede espressamente la necessità di ottenere preventivamente la vidimazione del progetto da parte di e-distribuzione. In merito all'avvio del procedimento si ribadisce che la scrivente società ha provveduto all'inoltro dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA dell'iniziativa, nei tempi previsti dalla TICA, quale atto propedeutico alla presentazione della PAS. Pertanto, l'iter autorizzativo è da ritenersi regolarmente avviato alla data di presentazione di questa ultima presso l'ufficio Ambiente della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Ambiente...”;
41. per le suddette ragioni, il reclamante chiede all'Autorità di confermare che - rientrando l'impianto e le opere connesse “...nella disciplina dell'art. 9.5 TICA, in quanto non è previsto il ricorso a procedimento autorizzativo unico di cui al D.Lgs. 387/03...” - non è necessario, da parte di ND-TWO stessa, ottenere dal gestore la validazione del progetto di rete prima dell'avvio dell'iter autorizzativo;
42. da ultimo, il reclamante evidenzia che - da quanto contenuto al paragrafo 2, punto E) della Circolare Regione Siciliana del 23 ottobre 2014 - “...non si rinvergono argomenti correlati al caso di specie in quanto non si è mai messa in discussione l'applicazione delle norme citate che saranno pienamente rispettate durante l'iter già avviato...”;
43. pertanto, ND-TWO chiede all'Autorità di accogliere il reclamo e di “...accertare e dichiarare illegittima la decisione di e-distribuzione S.p.A. di annullamento della pratica di connessione 288620421, comunicata a mezzo pec in data 20/10/2022...ordinando la revoca dell'annullamento disposto dal reclamato...”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

44. E-distribuzione evidenzia che l'allora titolare della pratica di connessione - nella lettera di accettazione del preventivo - ha dichiarato di “...voler curare in proprio tutti gli adempimenti finalizzati all'acquisizione delle autorizzazioni richieste per la realizzazione delle opere di connessione...” e si è impegnata a “...sottoporre

- preliminarmente a e-distribuzione S.p.A., per il benessere tecnico, il progetto delle opere necessarie alla connessione...”;*
45. *il gestore dichiara di richiedere esplicitamente tale impegno “...qualora il produttore, come nel caso di specie, decida di gestire in proprio l’iter autorizzativo mediante procedimento unico ovvero sia nel caso di autorizzazione unica ai sensi Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, sia nel caso di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) Art. 6 ex. D.Lgs.28/2011...”;*
 46. *il gestore evidenzia, altresì, che il 6 settembre 2022 ha rifiutato l’ulteriore schema di progetto definitivo - inviato dal reclamante il 2 settembre 2022 - in quanto “...trasmesso oltre le tempistiche sancite dall’Art. 9.3 del TICA...” e, contestualmente, ha provveduto a trasmettere la comunicazione di sollecito ai fini dell’acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “...attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo...”;*
 47. *non avendo avuto riscontro, e-distribuzione dichiara di aver provveduto, in data 20 ottobre 2022, a “...notificare al produttore la decadenza della domanda di connessione oggetto di reclamo...”;*
 48. *al riguardo il gestore fa presente che “...la ratio della preventiva validazione del progetto di rete redatto dal produttore, ad opera del Gestore di rete, prima della sua presentazione alla Pubblica Amministrazione competente nell’ambito dell’iter autorizzativo prescelto, attiene all’esigenza riconducibile alla successiva acquisizione, da parte del medesimo Gestore, delle opere di rete realizzate dal richiedente, atteso che le suddette infrastrutture saranno ricomprese appieno negli asset per l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione e trasmissione dell’energia elettrica. Quanto sopra è espresso anche nella decisione giustiziale assunta dalla Spettabile Autorità, con la deliberazione 298/2015/E/eel...”;*
 49. *e-distribuzione sottolinea che “...Tale ricostruzione dei fatti contribuisce a chiarire la legittimità dell’operato della scrivente società, atteso che la mancata validazione del progetto di rete da parte di ED ha comportato la decadenza della suddetta pratica...”, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 40, comma 11 del TICA;*
 50. *in più, il gestore precisa che “...Al di fuori delle considerazioni afferenti all’applicabilità dell’art. 9.3 in luogo del 9.5 del TICA...”, l’Autorità si è già espressa “...su una questione speculare a quella oggetto del reclamo laddove l’iter autorizzativo adottato dal produttore corrisponda alla PAS. Nello specifico, con deliberazione 12 febbraio 2019 n. 42/2019/E/eel, si è ribadita la posizione in base alla quale la procedura autorizzativa di cui alla citata PAS non risulta validamente avviata nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 9 del TICA laddove l’avvio del procedimento autorizzativo, seppur azionato entro il termine previsto dal TICA, risultasse carente di un necessario documento, parimenti richiesto dal TICA, ossia il progetto dell’impianto di rete validato dal gestore...”;*
 51. *peraltro, e-distribuzione ricorda che - per ciò che concerne l’impianto di rete per la connessione - è “...necessario acquisire lo specifico provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio per la connessione derivante da R.D.*

1775/33 e L.R.11/2022, come riportato nella Circolare del 23 ottobre 2014, par.2 punto E)...Per quanto sopra si ribadisce l'applicabilità dell'art.9.3 del TICA per le connessioni in media tensione...";

52. per quanto sopra, e-distribuzione ritiene di aver correttamente operato e, quindi, chiede all'Autorità che il reclamo sia respinto.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

53. Occorre premettere che - nella citata nota del 28 settembre 2022 - il gestore ha comunicato l'annullamento della pratica di connessione ID 288620421, a seguito di decadenza della stessa per violazione dell'articolo 9 del TICA, in quanto non è stata inviata la dichiarazione relativa all'avvio dell'iter autorizzativo "...completa del progetto definitivo validato dal Distributore...";
54. pertanto, in base alla motivazione espressa nella citata nota, il *thema decidendum* della presente controversia verte esclusivamente nello stabilire se e-distribuzione abbia legittimamente o meno annullato la suddetta pratica per mancata validazione del progetto dell'impianto di rete prima dell'avvio dell'iter autorizzativo, risultando, quindi, estraneo rispetto al perimetro decisorio della controversia il riferimento all'applicazione della Circolare Regione Siciliana del 23 ottobre 2014 (ed alla legge regionale n. 11/22), che peraltro atterrebbe alla completezza dell'iter autorizzativo già avviato e, quindi, ad una fase successiva rispetto all'avvio dell'iter autorizzativo disciplinato dall'articolo 9 del TICA;
55. dopo aver delimitato l'oggetto del contendere, giova evidenziare in generale che l'articolo 9 del TICA definisce le diverse fasi e le relative tempistiche che il richiedente la connessione deve rispettare, pena la decadenza del preventivo, per il coordinamento delle diverse attività previste dall'iter di connessione ai sensi del TICA e dalla normativa autorizzativa vigente ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto di produzione e dell'impianto di utenza per la connessione - entrambi di competenza del richiedente la connessione - nonché per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), aspetto questo di competenza del gestore a meno che (come è avvenuto nella fattispecie in esame) il richiedente non eserciti la facoltà di farsene carico direttamente;
56. in quest'ultimo caso, qualora il richiedente trasmetta al gestore di rete il progetto dell'impianto di rete per la connessione e qualora il gestore di rete dovesse richiedere integrazioni informative e/o documentali in relazione al medesimo progetto, le tempistiche per l'avvio dell'iter autorizzativo si sospendono in relazione alle sole tempistiche utilizzate dal gestore di rete per l'analisi del progetto dell'impianto di rete per la connessione, ivi comprese le tempistiche durante le quali si dovesse accertare la necessità di richiedere integrazioni informative e/o documentali;
57. ciò precisato, nel caso in esame il reclamante sostiene che - avendo optato per la PAS e non per il procedimento unico regionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/03 - non trova applicazione il comma 3 dell'articolo 9 del TICA -

- che prescrive la validazione del progetto di rete prima dell'avvio dell'iter autorizzativo - bensì il successivo comma 5, che, di contro, non prevederebbe detta previa validazione;
58. quanto sostenuto dal reclamante non è condivisibile;
 59. invero - poiché in occasione dell'accettazione del preventivo di connessione oggetto del presente reclamo in data 7 gennaio 2022 l'allora richiedente ha dichiarato di curare, tra l'altro, "*...tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete (impianto di rete e interventi su rete esistente e/o sviluppo) per la connessione...*" - trova applicazione anche quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 9 TICA secondo cui, tra l'altro, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio dell'iter autorizzativo per l'impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi sulla rete esistente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria con le medesime modalità e tempistiche previste dal comma 9.5 del TICA (90 giorni lavorativi per la richiesta di connessione in oggetto relativa alla connessione in media tensione), al netto delle tempistiche previste dal comma 9.9 del TICA;
 60. è di letterale evidenza che - anche nella disciplina riservata dall'articolo 9 del TICA ai procedimenti autorizzativi diversi dal procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/03 - è previsto il caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di curare l'iter autorizzativo anche dell'impianto di rete, con uguale necessità di acquisire la validazione del progetto di rete da parte del gestore prima dell'avvio dell'iter relativo all'impianto di rete (cfr. commi 8 e 9 dell'articolo 9 del TICA, richiamati dall'articolo 9, comma 1, lettera b) del medesimo TICA);
 61. ebbene, poiché risulta *per tabulas* che il richiedente ha esercitato la facoltà di curare in proprio l'iter autorizzativo anche dell'impianto di rete - assumendosi, peraltro, l'impegno a "*...sottoporre preliminarmente a e-distribuzione S.p.A., per il benessere tecnico, il progetto delle opere necessarie alla connessione...*" - come detto trova ovviamente applicazione al caso di specie il comma 9 dell'articolo 9 del TICA, in base al quale, appunto, "*...Nel caso in cui il richiedente decida di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l'iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato dal gestore di rete...*";
 62. pertanto, pur non ricorrendo il procedimento unico di cui all'articolo 12 del più volte menzionato decreto legislativo 387/03 - essendo stata esercitata dal richiedente la facoltà di curare in proprio l'iter autorizzativo anche per l'impianto di rete - sussisteva comunque l'obbligo per ND-TWO di avviare detto iter autorizzativo previa validazione del progetto di rete, da parte del gestore, come prescritto dall'articolo 9, comma 9 del TICA, certamente applicabile al caso in esame;
 63. come già avvenuto nelle precedenti deliberazioni 298/2015/E/eel, 42/2019/E/eel, 403/2020/E/eel, 378/2022/E/eel e 40/2023/E/eel (dalle quali non vi è ragione di discostarsi), giova ribadire che - in tutti i casi in cui il richiedente si sia impegnato a curare gli adempimenti dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete e, quindi,

anche la redazione del progetto di rete - l'istanza di avvio dell'iter autorizzativo deve essere presentata entro il termine previsto e necessariamente corredata anche dal progetto di rete validato dal gestore, in quanto detta validazione rappresenta un requisito fondamentale, in quanto riguarda, non la realizzazione dell'impianto di produzione, destinato a rimanere nella titolarità e nella piena disponibilità del produttore da fonte rinnovabile, bensì di opere di rete, come tali destinate invece ad essere acquisite dal gestore e ad entrare a far parte del suo *asset*. Ciò posto, è evidente che le concrete modalità di realizzazione dell'impianto di rete non possono prescindere da una verifica da parte del soggetto - il titolare della rete - chiamato, dapprima, a integrare le nuove opere all'interno della complessa configurazione della rete di distribuzione e, quindi, a gestirne l'esercizio in funzione dell'erogazione del servizio di distribuzione. In definitiva, il gestore di rete, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema, non potrebbe accettare che entrino a far parte del proprio *asset* opere non compatibili con gli standard tecnici da esso definiti;

64. in conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni che precedono, risulta accertato che e-distribuzione ha legittimamente annullato la pratica di connessione ID 288620421 per decadenza dovuta al mancato conseguimento, da parte di ND-TWO, della validazione del progetto di rete, ad opera del gestore, prima dell'avvio del relativo iter autorizzativo, applicando quanto previsto dai commi 5, 8 e 9 dell'articolo 9 del TICA e dal comma 11 dell'articolo 40 del TICA medesimo;
65. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;
66. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da ND-TWO S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione avente codice di rintracciabilità ID 288620421;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini